CAMERA DEI DEPUTATI N. 1432

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RINALDI

Presentata l'8 agosto 1987

Attribuzione ai comuni degli oneri per l'impianto e l'esercizio del telefono nelle scuole elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Numerosi e di vario tipo sono gli oneri posti a carico dei comuni nel settore della scuole.

Fonti di tali oneri sono leggi tra loro lontane nel tempo e quindi molto diverse nello spirito del linguaggio.

Ciò ha dato luogo continuamente nel corso degli anni a difficoltà di interpretazione, a contrasti, discussioni, compromessi e accordi tra scuole, enti locali, regioni, organi di controllo, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'interno.

Le difficoltà si sono acuite prima con il crescere tumultuoso del crescere della scuola, e negli ultimi anni, a partire dal 1977, con la emanazione delle leggi finanziarie che hanno disposto la gestione controllata della spesa a carico degli enti locali.

Di fronte a questa situazione di incertezza e di difficoltà si sono subito trovati gli organi collegiali istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, quali unità di base per una democratica politica scolastica, dotati di ampia autonomia amministrativa.

Autonomia che, per non restare una mera enunciazione di principio, ha bisogno invece di una effettiva, certa, pacifica ed adeguata disponibilità di mezzi finanziari.

E non può impunemente una democrazia mortificare l'autonomia di organi formati con pubblico, democratico suffragio dagli studenti, dagli insegnanti e soprattutto dalla più vasta componente elettorale dei genitori, che indirettamente coinvolge l'intero tessuto sociale della Nazione.

Tra le numerose doglianze di detti organi collegiali la più insistente e la più

giustificata è certamente quella relativa alle spese telefoniche per la scuola elementare che, secondo una interpretazione strettamente letterale e antistorica che si è andata affermando, non vengono fatte rientrare tra le spese obbligatorie dei comuni.

Anche molti amministratori comunali trovano strana questa esclusione proprio per le scuole elementari che in linea di principio fanno carico ai comuni per tutte le altre spese di ordinaria gestione e manutenzione, mentre sostengono le spese telefoniche per le scuole di tutti i gradi (scuola materna, scuola media, ginnasi, licei, istituti magistrali e istituti nautici) che per tradizione e per legge sono notoriamente meno legati ai comuni stessi.

Nonostante tale convinzione però, e la loro sensibilità e l'interesse per le esigenze della scuola elementare, gli amministratori comunali trovano difficoltà ad intervenire a causa del rigore oggi doveroso nell'applicare le norme finanziarie.

La presente proposta di legge potrebbe risolvere un problema di interpretazione e di incerta competenza tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate, consentendo una loro più chiara e snella collaborazione, senza risvolti negativi, neppure sul piano del rigore economico, il quale dovrà comunque essere tenuto presente, quali che siano le istituzioni competenti a sostenere la spesa.

L'unico articolo della proposta consiste in una modifica integrativa della normativa vigente che prevede gli oneri posti a carico dei comuni per il funzionamento della scuola elementare, con l'aggiunta di quello relativo alle spese di « impianto ed esercizio del telefono ».

Le fonti normative essenziali che regolano la materia sono da individuare nelle seguenti:

regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577: testo unico sulla istruzione elementare;

regio decreto 3 marzo 1934, n. 383: approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale;

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: trasferimento ai comuni delle competenze amministrative in materia di assistenza scolastica;

circolare del Ministero della pubblica istruzione 18 ottobre 1980, n. 292 (con allegata circolare del Ministero dell'interno del 21 maggio 1980, n. 15): attività degli enti locali nel settore dei servizi scolastici;

circolare del Ministero della pubblica istruzione 8 agosto 1981, n. 256 (con allegata circolare del Ministero dell'interno del 21 novembre 1980).

Per il combinato disposto delle norme appena citate gli oneri posti a carico della amministrazione comunale sono:

assistenza medico-psichica agli alunni;

assistenza agli alunni minorati psicofisici;

fornitura, manutenzione, arredamento e illuminazione dei locali;

fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni, limitatamente alle scuole ubicate nei comuni delle regioni a statuto ordinario;

sussidi audiovisivi e materiale didattico;

personale di servizio (custodi e bidelli);

forniture, manutenzione, arredamento, riscaldamento ed illuminazione dei locali delle direzioni didattiche;

registri, stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti alle direzioni didattiche.

La mancanza di una esplicita previsione tra spese obbligatorie dei comuni di quelle per il telefono risale quindi all'articolo 55 lettere *a)* ed *e)* della legge n. 1928 e all'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 che la recepisce; e

può essere senza altro imputata al fatto che in quell'epoca il telefono non aveva assunto l'importanza e l'indispensabilità dei tempi più recenti.

Una corretta interpretazione storico-evolutiva avrebbe però potuto ritenere implicita nel contesto tale previsione.

Che la mancanza di una norma esplicita sia imputabile solo al periodo di emanazione della legge e non già a incoerente volontà di non accollare ai comuni l'onere delle spese telefoniche, è avvalorato dalle successive norme, che non hanno più preso in considerazione il problema per la scuola elementare; bensì per tutti gli altri gradi sia inferiori che superiori dell'istruzione scolastica, per i quali, nessuno escluso, giova ripeterlo, le spese per il telefono sono state poste a carico degli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il numero 1) della lettera *f)* dell'articolo 91 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« 1) costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari, riscaldamento, illuminazione, impianto ed esercizio del telefono negli stessi edifici ».